

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1° GENNAIO 2019

Tabella n. 1/2019

Imprese edili industriali che occupano mediamente fino a 15 dipendenti (*)

Lavoro a tempo indeterminato										
	Fondo pensioni	Assegni nucleo familiare	Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)	Cassa integrazione guadagni ordinaria	Fondo garanzia T.F.R.	Tutela maternità	Indennità economica di malattia	TOTALE	A carico impresa	A carico dipendente
OPERAI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	4,70	0,20 (3)	0,46	2,22	42,87 (3)	33,68 (3)	9,19 (1)
IMPIEGATI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	1,70	0,20 (3)	0,46	----	37,65 (3)	28,46 (3)	9,19 (1)
DIRIGENTI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	----	0,40 (3)	0,46	----	36,15 (3)	26,96 (3)	9,19 (1)

Lavoro a tempo determinato										
	Fondo pensioni	Assegni nucleo familiare	Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)	Cassa integraz. guadagni ordinaria	Fondo garanzia T.F.R.	Tutela maternità	Indennità economica di malattia	TOTALE	A carico impresa	A carico dipendente
OPERAI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (4)	4,70	0,20 (3)	0,46	2,22	44,27 (3)	35,08 (3)	9,19 (1)
IMPIEGATI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (4)	1,70	0,20 (3)	0,46	----	39,05 (3)	29,86 (3)	9,19 (1)
DIRIGENTI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (4)	----	0,40 (3)	0,46	----	37,55 (3)	28,36 (3)	9,19 (1)

Contratti di apprendistato professionalizzante stipulati tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016						
Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**)				Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**)		
	A carico del datore di lavoro (5)	A carico del lavoratore	TOTALE	A carico del datore di lavoro (5)	A carico del lavoratore	TOTALE
APPRENDISTI primi 3 anni di contratto	6,31	5,84	12,15	16,31	5,84	22,15
APPRENDISTI oltre il 3° anno di contratto	16,31	5,84	22,15	16,31	5,84	22,15

Contratti di apprendistato professionalizzante stipulati dal 1° gennaio 2017						
Imprese edili artigiane e non artigiane fino a 9 addetti (**)				Imprese edili artigiane e non artigiane oltre i 9 addetti (**)		
	A carico del datore di lavoro (5)	A carico del lavoratore	TOTALE	A carico del datore di lavoro (5)	A carico del lavoratore	TOTALE
APPRENDISTI 1° anno di contratto	7,81	5,84	13,65	16,31	5,84	22,15
APPRENDISTI 2° anno di contratto	9,31	5,84	15,15	16,31	5,84	22,15
APPRENDISTI 3° anno di contratto	16,31	5,84	22,15	16,31	5,84	22,15

	Imprese edili artigiane e non artigiane		
	A carico del datore di lavoro (6)	A carico del lavoratore (6)	TOTALE
APPRENDISTI PASSATI IN QUALIFICA per un anno dalla trasformazione	16,31	5,84	22,15

(*) La media rilevante a tal fine è quella dei dipendenti in forza **nel semestre precedente**, comprendendo **tutti i lavoratori di qualunque categoria e qualifica e assunti con qualunque tipo di contratto** (dirigenti, apprendisti, dipendenti part-time in proporzione all'orario svolto, ecc.).

(**) Per l'individuazione dei dipendenti da considerare per la determinazione delle dimensioni aziendali, v. circolare INPS n. 22/2007, punto 1.1.

(1) Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di € **3.929,00** mensili o di € **47.143,00** annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'**1% a carico del lavoratore** (articolo 3-ter legge n. 438/1992).

(2) Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al Fondo pensioni (compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il **2019**, sino al **massimale annuo di € 102.543,00**.

(3) Il contributo per Fondo garanzia T.F.R. è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di T.F.R. maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" (c.d. "Fondo di Tesoreria INPS").

(4) Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva dovuta per l'ASpl (ora: NASpl) è pari al 3,01% ovvero 1,61% **più 1,40%** quale contributo addizionale previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. Il contributo addizionale non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti e per gli apprendisti.

(5) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel **10%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali; per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, la predetta aliquota del 10% è ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto (articolo 1, comma 773, legge n. 296/2006). Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato (con esclusione di quelli stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - v. messaggio INPS n. 2243/2017) l'aliquota a carico del datore di lavoro è aumentata dell'**1,61%** quale contributo per il finanziamento dell'ASpl (ora: NASpl) (articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012). Con effetto dal 1° settembre 2015, per i contratti di apprendistato professionalizzante l'aliquota a carico del datore di lavoro è aumentata del **4,70%** quale contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (Decreto legislativo n. 148/2015 - Messaggio INPS n. 24/2016 - Nostro Suggerimento n. 24/2016). A decorrere dal 1° gennaio 2012, per i contratti di apprendistato stipulati entro il 31 dicembre 2016, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto (articolo 22, comma 1, legge n. 183/2011 - v. nostro Suggerimento n. 464/2012).

(6) Articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015. L'INPS ha precisato (v. Circolare n. 108/2018, punti 3.2 e 3.3) che l'aliquota da applicare nel corso dell'anno successivo alla trasformazione è quella in atto nel periodo immediatamente precedente, anche se ridotta ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 296/2006. Inoltre, anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata, di regola, nella misura già applicata durante il periodo di apprendistato (per le eccezioni, v. nostro Suggerimento n. 11/2019).

N.B. Le imprese sono altresì tenute a versare all'INPS un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di T.F.R., versati o accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D.Lgs. N. 252/2005) .

Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, rimandiamo al D.M. 21 dicembre 2018 in G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019 e circolare INPS n. 13/2019 (v. nostro Suggerimento n. 72 del 1° febbraio 2019).

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE INPS DAL 1° GENNAIO 2019

Tabella n. 1/2019

Imprese edili industriali che occupano mediamente più di 15 dipendenti e fino a 50 (*)

Lavoro a tempo indeterminato											
	Fondo pensioni	Assegni nucleo familiare	Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpl)	Cassa integrazione guadagni ordinaria	Cassa integrazione guadagni straordinaria	Fondo garanzia T.F.R.	Tutela maternità	Indennità economica di malattia	TOTALE	A carico impresa	A carico dipendente
OPERAI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	4,70	0,90	0,20 (3)	0,46	2,22	43,77 (3)	34,28 (3)	9,49 (1) (4)
IMPIEGATI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	1,70 (*)	0,90	0,20 (3)	0,46	-----	38,55 (3)	29,06 (3)	9,49 (1) (4)
DIRIGENTI	33,00 (1) (2)	0,68	1,61	-----	-----	0,40 (3)	0,46	-----	36,15 (3)	26,96 (3)	9,19 (1)

Lavoro a tempo determinato											
	Fondo pensioni	Assegni nucleo familiare	Nuova assicurazione sociale per l'impiego	Cassa integrazione guadagni ordinaria	Cassa integrazione guadagni straordinaria	Fondo garanzia T.F.R.	Tutela maternità	Indennità economica di malattia	TOTALE	A carico impresa	A carico dipendente
OPERAI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (5)	4,70	0,90	0,20 (3)	0,46	2,22	45,17 (3)	35,68 (3)	9,49 (1) (4)
IMPIEGATI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (5)	1,70 (*)	0,90	0,20 (3)	0,46	-----	39,95 (3)	30,46 (3)	9,49 (1) (4)
DIRIGENTI	33,00 (1) (2)	0,68	3,01 (5)	-----	-----	0,40 (3)	0,46	-----	37,55 (3)	28,36 (3)	9,19 (1)

Contratti di apprendistato professionalizzante			
	A carico del datore di lavoro (6)	A carico del lavoratore	TOTALE
APPRENDISTI	16,31	5,84	22,15

	Contratti di apprendistato professionalizzante		
	A carico del datore di lavoro (7)	A carico del lavoratore (7)	TOTALE
APPRENDISTI PASSATI IN QUALIFICA per un anno dalla trasformazione	16,31	5,84	22,15

- (*) Per le imprese che hanno **occupato mediamente nell'anno precedente oltre 50 dipendenti** (computando i part-time in proporzione all'orario svolto), l'aliquota per Cassa integrazione ordinaria per il personale impiegatizio è pari al 2,00%, ferme restando tutte le altre aliquote riportate nella tabella.
- (1) Sulla quota di retribuzione imponibile che supera il limite di € **3.929,00** mensili o di € **47.143,00** annui è dovuto un contributo aggiuntivo pari all'**1% a carico del lavoratore** (articolo 3-ter legge n. 438/1992).
- (2) Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 1995, privi di anzianità contributiva presso forme pensionistiche obbligatorie alla stessa data, il contributo complessivo al Fondo pensioni (compreso il contributo aggiuntivo pari all'1% a carico del lavoratore) è dovuto, per il **2019**, sino al **massimale annuo di € 102.543,00**.
- (3) Il contributo per Fondo garanzia T.F.R. è ridotto o azzerato in relazione alla percentuale di T.F.R. maturando conferita alle forme pensionistiche complementari e al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" (c.d. "Fondo di Tesoreria INPS").
- (4) Il contributo a carico degli operai e degli impiegati è composto dal 9,19% per I.V.S. (Fondo pensioni) e dallo 0,30% per C.I.G.S..
- (5) Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, in corso alla predetta data o instaurati successivamente, la contribuzione complessiva dovuta per l'ASpl (ora: NASpl) è pari al 3,01% ovvero 1,61% **più 1,40%** quale contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge n. 92/2012. Il contributo aggiuntivo non è dovuto per i lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti e per gli apprendisti.
- (6) A decorrere dal 1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani è complessivamente rideterminata nel **10%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (articolo 1, comma 773, legge n. 296/2006). Con effetto dal 1° gennaio 2013, per i contratti di apprendistato (con esclusione di quelli stipulati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità - v. messaggio INPS n. 2243/2017) l'aliquota a carico del datore di lavoro è aumentata dell'**1,61%** quale contributo per il finanziamento dell'ASpl (ora: NASpl) (articolo 2, comma 36, legge n. 92/2012). Con effetto dal 1° settembre 2015, per i contratti di apprendistato professionalizzante l'aliquota a carico del datore di lavoro è aumentata del **4,70%** quale contributo per la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria.
- (7) Articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015. L'INPS ha precisato (v. Circolare n. 108/2018, punti 3.2 e 3.3) che l'aliquota da applicare nel corso dell'anno successivo alla trasformazione è quella in atto nel periodo immediatamente precedente, anche se ridotta ai sensi dell'articolo 1, della legge n. 296/2006. Inoltre, anche l'aliquota contributiva a carico del lavoratore resta fissata, di regola, nella misura già applicata durante il periodo di apprendistato (per le eccezioni, v. nostro Suggerimento n. 11/2019).

N.B. Le imprese sono altresì tenute a versare all'INPS un contributo di solidarietà del 10% sui contributi e sulle somme a carico del datore di lavoro, escluse le quote di T.F.R., versati o accantonati per forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs. n. 252/2005 (articolo 16, comma 1, D. Lgs. N. 252/2005) .

Per le particolari disposizioni relative ai lavoratori italiani all'estero, rimandiamo al D.M. 21 dicembre 2018 in G.U. n. 14 del 17 gennaio 2019 e circolare INPS n. 13/2019 (v. nostro Suggerimento n. 72 del 1° febbraio 2019).